

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3366-A}

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE VII E VIII

(DIFESA - ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(Relatore per la VII: **STEGAGNINI**)

(Relatore per la VIII: **d'AQUINO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**CRAXI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(**GASPARI**)

COL MINISTRO DELLA DIFESA

(**SPADOLINI**)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(**FALCUCCI**)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(**GORIA**)

Presentato il 31 dicembre 1985

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985,
n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di
pubblico impiego

Presentata alla Presidenza il 30 gennaio 1986.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge in esame di cui si chiede la conversione in legge reca misure che riguardano vari settori del pubblico impiego.

Per ciò che concerne le forze armate è noto che l'avanzamento degli ufficiali delle medesime è stato regolato in via transitoria dal 1980 al 1985 dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, che ha costituito un primo passo di un processo di rinnovamento della vecchia normativa del 1955, divenuta estremamente caotica e frammentaria per effetto di centinaia di modifiche apportate in trenta anni.

Detta legge « ponte » postulava la sollecita presentazione, da parte del Governo, di un progetto legislativo organico interforze in grado di regolare in modo globale le carriere degli ufficiali delle forze armate in relazione alle grandi innovazioni intervenute dal punto di vista organico, tecnologico e strutturale in ambito militare.

La previsione di un ulteriore ritardo nella presentazione da parte del Governo della predetta disciplina e soprattutto l'esigenza di correggere situazioni anomale nel frattempo insorte in sede di applicazione della predetta legge n. 574 del 1980, hanno determinato la necessità di un nuovo provvedimento (l'Atto Camera 359-B) che tra l'altro contiene prescrizioni indispensabili per prorogare fino al 31 dicembre 1988 l'efficacia delle norme di avanzamento temporaneo contenute nella predetta legge 20 settembre 1980, n. 574.

Dal momento però che il suindicato provvedimento è ancora pendente presso questo ramo del Parlamento, si è reso necessario, nelle more della sua approvazione che ci si augura possa avvenire nel più breve tempo possibile, il presente provvedimento d'urgenza, con il quale è stata prorogata al 1986 la validità di al-

cune norme della legge n. 574 del 1980. Si sono voluti così « sbloccare » gli avanzamenti del ruolo normale unico delle armi, del Corpo tecnico dell'esercito e dei capitani del ruolo speciale unico, nonché, in virtù del periodo aggiunto all'articolo 1 dalle Commissioni riunite in sede referente, anche dei capitani e maggiori dei corpi logistici.

Il provvedimento reca inoltre disposizioni relative ai docenti universitari: si tratta di misure di particolare urgenza già oggetto del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, approvato, con modificazioni, dal Senato, ed esaminato poi dalla Commissione istruzione della Camera.

Dei risultati di questo ampio dibattito parlamentare il Governo ha tenuto conto nella stesura del decreto-legge n. 785, di cui ora si propone la conversione, nonché nel corso dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite: ciò ha consentito di pervenire alla definizione del testo che ora si sottopone all'Assemblea sulla base di un proficuo rapporto di collaborazione con il Governo.

Le modifiche introdotte sono infatti tutte coerenti con l'obiettivo — che è anche alla base dell'iniziativa governativa e legittima il ricorso alla decretazione d'urgenza — di garantire la continuità didattica nelle università.

A tale criterio sono infatti preordinate le integrazioni dell'articolo 6 del decreto-legge mentre l'articolo 6-bis è essenzialmente inteso a rendere più motivata l'attività svolta dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento ed a consentire quindi un loro maggiore coinvolgimento nella vita universitaria.

All'articolo 8 le Commissioni hanno precisato la portata dell'articolo 6 della recente legge n. 705 del 1985; inoltre è stato perfezionato l'articolo 9 affinché, pur impedendo, come era nell'intenzione

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del Governo, un aggiramento pretestuoso delle norme sul pensionamento anticipato (introdotte dalla legge n. 79 del 1983 di conversione del decreto-legge n. 17 dello stesso anno) si evitasse tuttavia di determinare situazioni inique.

Le Commissioni, inoltre, previa soppressione dell'articolo 10 del decreto-legge, hanno trasferito all'articolo 2 del disegno di legge la disposizione relativa alla sanatoria degli effetti prodotti dal de-

creto-legge 2 novembre 1984, n. 594, non convertito in legge.

Si rinvia in ogni caso alla relazione che accompagna il disegno di legge del Governo per quanto concerne la illustrazione degli articoli non modificati dalle Commissioni.

STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*; d'AQUINO, *Relatore per la VIII Commissione*.

TESTO
DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

TESTO
DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, concernente disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

È altresì esteso al 1986 il periodo transitorio di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:

Al fine di garantire la continuità didattica, i vincitori di concorsi a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono essere chiamati a ricoprire posti di ruolo disponibili, ancorché non messi a concorso, dalle facoltà presso cui all'atto della nomina prestano servizio in qualità di professori universitari di ruolo di seconda fascia, sempreché la chiamata avvenga per la medesima materia o per materia ricompresa nel raggruppamento per il quale il chiamato è risultato vincitore.

I professori che hanno conseguito il giudizio di idoneità di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere inquadrati, con il loro consenso e su richiesta, nell'università per stranieri di Sie-

na quali professori associati, nei limiti e nelle discipline previste dall'articolo 6 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1978, n. 744.

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 6-bis

Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio, possono, a domanda, essere trasferiti ad altra università. La domanda è presentata al Ministro della pubblica istruzione che provvede con proprio decreto, previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza in analogia a quanto previsto per il passaggio ad altra amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento motiva il suo eventuale dissenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta: la mancata espressione del motivato dissenso entro i predetti termini si intende come parere favorevole.

All'articolo 7 la parola: nominati è sostituita con la parola: eletti.

All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

Il disposto del secondo comma dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali al momento del conseguimento del giudizio di idoneità abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

All'articolo 9 dopo la parola: causa sono aggiunte le parole: o meno, ed è aggiunto il seguente comma:

Le disposizioni di cui al comma settimo del predetto articolo 10 non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali per oltre 40 anni.

L'articolo 10 è soppresso.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594.

Identico.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 785

PAGINA BIANCA

Decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme concernenti talune categorie del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa, della pubblica istruzione e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, è prorogato fino al 30 aprile 1986.

ARTICOLO 2.

1. La validità del quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986. Il periodo transitorio di cui al primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima è esteso al 1986.

2. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per l'anno 1986 il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissato in 100 unità, come per il periodo 1980-1985. L'aliquota degli ufficiali da ammettere a valutazione ri-

comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978, che precedono in ruolo l'ultimo pari grado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 — pure da includere in aliquota — il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.

ARTICOLO 3.

Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574. La loro applicazione, non deve, però, comportare scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

ARTICOLO 4.

1. La validità del quadro — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 1980, n. 574, è mantenuta fino al 31 dicembre 1986, e fino alla stessa data continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al quinto comma, lettere *b*) e *c*) e sesto comma dell'articolo 17 della legge medesima.

2. Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984; quella per l'anno 1986 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.

3. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il numero delle promozioni da conferire negli anni 1985 e 1986 ai tenenti colonnelli del Corpo tecnico dell'Esercito è fissato, rispettivamente, in 13 e 11 unità.

4. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui ai precedenti commi, sono quelli indicati nel quadro IV — ruolo del Corpo tecnico — riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 1980, n. 574. Il periodo di attribuzioni specifiche previste per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore.

ARTICOLO 5.

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986. La presente norma si applica anche

nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 6.

Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

ARTICOLO 7.

Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, si applica anche nel caso in cui i professori associati, nominati membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, risultino successivamente vincitori del concorso a professori straordinari o ordinari.

ARTICOLO 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, hanno effetto dal 1° novembre 1985.

ARTICOLO 9.

Le disposizioni di cui ai commi da uno a quattro dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità per causa di servizio.

ARTICOLO 10.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594.

ARTICOLO 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — GASPARI — SPADOLINI — FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.